

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 181-B)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE GIUSEPPE, SEGNANA, ROMEI, SALERNO
e MAZZOLI**

(V. Stampato n. 181)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 gennaio 1980

(V. Stampato Camera n. 1344)

*modificato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera
dei deputati nella seduta del 22 aprile 1982 e unificato con
il disegno di legge*

d'iniziativa del deputato CONTE Carmelo

(V. Stampato Camera n. 1515)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 10 maggio 1982

**Disciplina della responsabilità dei conservatori
dei registri immobiliari**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2674 del codice civile è sostituito dal seguente comma:

«In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nonchè di spedire le copie o i certificati. Le parti possono fare stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni ».

Art. 2.

Gli articoli 2675 e 2682 del codice civile e l'articolo 112 delle relative disposizioni di attuazione sono abrogati.

Art. 3.

L'articolo 2676 del codice civile è sostituito dal seguente articolo:

« 2676. — *Diversità tra registri, copie e certificati.* — Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri ».

Art. 4.

L'articolo 2834 del codice civile è sostituito dal seguente articolo:

« 2834. — *Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del dividente.* — Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al dividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca da parte dell'alienante o del dividente ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 1.

A decorrere dal 25 novembre 1973 si applicano gli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto concerne la responsabilità del conservatore dei registri immobiliari conseguente alle violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 2674 e seguenti del codice civile. La legittimazione indicata nella seconda parte del primo comma e nel secondo comma del citato articolo 22 è del Ministero delle finanze.

Per procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle finanze dev'essere sottoposta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data stessa.

I conservatori nominati dopo l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono esonerati dal prestare la cauzione prevista dall'articolo 40 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Dopo l'articolo 232 delle disposizioni transitorie del codice civile è inserito il seguente articolo:

« 232-bis. — A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti ».

Art. 6.

Il Ministero delle finanze è responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973.

Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano al Ministero delle finanze, nel caso di responsabilità senza dolo o colpa grave del conservatore, le norme dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

Art. 7.

I conservatori nominati dopo l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono esonerati dal prestare la cauzione prescritta. A far data dal 25 novembre 1983 sono svincolate le cauzioni dei conservatori nominati anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 15 novembre 1973, n. 734, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

Art. 8.

È abrogato l'articolo 42 della legge 25 giugno 1943, n. 540. Tuttavia, la competen-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Il ruolo organico della carriera direttiva dei conservatori dei registri immobiliari è stabilito in numero 122 unità, compresi i posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla Tabella VI, Quadro I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Per la determinazione della pianta organica del predetto ruolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 60 e 63 del medesimo decreto n. 748 del 1972.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

za del giudice ivi indicato resta ferma per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Il ruolo organico della carriera direttiva dei conservatori dei registri immobiliari è stabilito in numero 122 unità, compresi i posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla Tabella VI, Quadro I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Per la determinazione della pianta organica del predetto ruolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 60 e 63 del medesimo decreto.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Identico.